

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 047/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Stefano Toschei, Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL CALCIATORE SCOGNAMIGLIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CESENA DEL 30.09.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

Con tempestivo preavviso e richiesta d'atti e successivo altrettanto rituale reclamo, il Sig. Scogliamiglio Gennaro, tesserato in favore della A.C. Cesena, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo, presso la Lega Nazionale Professionisti, con la quale ha inflitto allo stesso la squalifica per 3 giornate effettive di gara, per avere *“al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria”*.

Attraverso i motivi di gravame, il reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a due gare effettive.

A seguito di tale richiesta, lo Scogliamiglio ha chiesto l'applicazione, alla fattispecie in esame, dell'art. 19 comma 4 lett. a) e non già della lett. b) C.G.S., escludendo che la condotta posta in essere possa essere qualificata come violenta, in quanto il fatto è avvenuto in corso di giuoco con il pallone a distanza di giuoco e che, pur essendo stato posto in essere un gesto scomposto e potenzialmente pericoloso, non si è esplicato in maniera direttamente violenta in quanto diretto a prendere la palla senza, peraltro, arrecare alcun danno fisico all'avversario.

Venivano allegare, infine, altre decisioni della Corte che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella di cui al reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive del ricorrente non possono trovare accoglimento.

Quanto all'episodio violento di cui si è reso autore l'appellante, risulta provato dal rapporto dell'arbitro, sentito telefonicamente per ulteriori chiarimenti, che lo Scogliamiglio colpiva volontariamente con una ginocchiata al volto un avversario a gioco in svolgimento con il pallone non a distanza di gioco, non rilevando, ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, la circostanza dell'assenza di conseguenze fisiche.

E' bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur no provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l'integrità fisica della vittima.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, invocata dal reclamante, si rileva che il Collegio Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Scognamiglio Gennaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE CHIRICO' COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/NOVARA DEL 1°10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 1.500,00 al calciatore Chiricò Cosimo.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Foggia/Novara disputato il 1.10.2017, il Chiricò simulava di essere stato sottoposto a intervento falloso in area di rigore avversaria.

Avverso tale provvedimento il calciatore Chiricò Cosimo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 6.10.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiricò Cosimo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 novembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio